

Prot. Generale n. 7761/5.6/2021-QA3- Pec

Torino, 26 gennaio 2021

Circolare

Riferimenti:

- Nota 471 del 5/01/2021

Ai Comuni della Città metropolitana di Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio di riscossione

**Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992
Codici tributo F24 e F24EP anno 2021 e altre modalità di pagamento.**

NOVITA' NORMATIVE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 5/E del 18/01/2021¹ ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento del Tefa tramite i modelli F24 e F24 EP, **anno d'imposta 2021 e successivi**:

- “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
- “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;
- “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:

- *“per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA.*
- *per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione”.*

INDICAZIONI GESTIONALI

Ai sensi del richiamato Decreto del 1/07/2020 e come precisato nella Risoluzione 5/2021, **per i pagamenti effettuati dai contribuenti con il modello F24:**

VERSAMENTI DA ANNO D'IMPOSTA 2021

- **anni d'imposta 2021 e successivi con i nuovi codici tributo Tefa** istituiti con la Risoluzione 5/2021, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo i nuovi codici tributo e il codice catastale indicati nel modello;

¹ RIF. art. 2, comma 3, del Decreto Mef del 1° luglio 2020 “Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale” il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate; la Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo istituiti alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

- **anni d'imposta 2021 e successivi con codici tributo già in uso fino al 2020 per il tributo TARI e la Tariffa corrispettiva**, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alla Città metropolitana di Torino in quanto la Struttura di gestione non effettua lo scorporo;

VERSAMENTI FINO AD ANNI DI IMPOSTA 2020

- **anno d'imposta 2020**, la Struttura di gestione continua ad effettuare lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane in base al codice catastale del comune indicato nel modello;
- **periodi d'imposta precedenti al 2020**, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alla Città metropolitana di Torino.

UTILIZZO DI PAGAMENTO DIVERSO DA F24 E PAGO PA

Si evidenzia inoltre che nel caso marginale in cui venga utilizzato quale modalità di pagamento uno strumento diverso dal modello F24 o della piattaforma PagoPa, ad esempio bonifici bancari, MAV, bollettini postali tradizionali, il tributo comunale TARI e il TEFA vengono pagati e versati dal contribuente al Comune/Soggetto gestore che successivamente provvede al riversamento alla Città metropolitana di Torino del Tefa al netto della commissione dello 0,30%.

ARROTONDAMENTO

Per quanto concerne l'importo del tributo TEFA anni d'imposta 2021 e successivi da indicare nei modelli F24, si richiama quanto disposto dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. secondo cui *"Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo"*.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico Miniotti)
(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Città metropolitana di Torino

C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino

Referente: Tiziana Lanzetti

Telefono: 011/8616553-6579

Email: tributi@cittametropolitana.torino.it

Pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

TL